

ratori e in cui i lavoratori avessero la coscienza di lavorare a proprio vantaggio e non per altri.

La cooperazione di lavoro risolve felicemente questo dissidio.

Il provvedimento così sottopostovi può dunque apparire modesto ma, approvandolo, la Camera italiana farà un passo non indifferente, ma anzi assai apprezzabile verso la risoluzione dei problemi che maggiormente travagliano oggi la coscienza delle classi lavoratrici. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BALDINI, *relatore*. Dirò poche parole dopo l'unanime consenso di tutti coloro che hanno parlato sul disegno di legge. Ma particolarmente devo rispondere a quanto ha detto l'onorevole Sighieri. Egli ha lamentato che il disegno di legge sia insufficiente ai bisogni della cooperazione. La Giunta del bilancio ha constatato questa deficienza ma si è trovata di fronte alla necessità di cooperative, alle quali non era possibile provvedere altro che accettando il disegno di legge ora proposto.

Animati da buona volontà abbiamo superato quello che era il difetto principale di questo progetto, e devo rendere omaggio e ringraziare i colleghi della Commissione i quali appunto, essendo persuasi della necessità del provvedimento, hanno superato queste che erano le maggiori difficoltà da superarsi.

Se il collega Sighieri ha letto la mia relazione, troverà che io appunto, pur approvando il progetto di legge, ho delineato quale deve essere l'organismo di credito che si deve costituire per la cooperazione, ho anche indicato quale è il fabbisogno, e con la scorta di elementi che ho tratti dalla mia esperienza e conoscenza di quello che è il bisogno di credito delle cooperative, ho indicato provvedimenti che, se fossero accettati nelle modificazioni che il Governo proporrà all'Istituto di credito cooperativo, verrebbero a portare a quell'Istituto un portafoglio di un miliardo e 150 milioni, quanto è appunto il credito di cui ha bisogno la cooperazione. E in questo provvedimento può essere sicuro il collega Sighieri che sarebbero comprese le cooperative di produzione a cui ha accennato, anche per quel che riguarda le anticipazioni per le materie prime.

Ho indicato perfino il modo di costituire il capitale sociale dell'Istituto, e vi dico che le norme sono state suggerite da una

condizione, che la locale Banca d'Italia ha richiesto per avere maggiore garanzia sulle operazioni di sconto che avrebbe fatto per 100 milioni: essa cioè ha chiesto che parte dell'utile che viene al feso per quel che riguarda la circolazione, l'utile sugli Istituti di emissione, sia accantonato per dieci anni per costituire questo capitale dell'Istituto che darà la garanzia di un credito alle cooperative, che non sia pesante come quello attuale, perchè voi immaginate attraverso gli sconti quale sarà l'interesse che dovranno pagare le cooperative, soprattutto di un credito che non sia sottoposto alle mutevoli condizioni politiche.

Non ho altre osservazioni da fare, e confido che la Camera unanime accoglierà la legge e soprattutto confido che la Camera farà adesione ai concetti espressi nella mia relazione nella parte che riguarda la modificazione dell'Istituto di credito, approvando l'ordine del giorno che è stato presentato dalla Giunta del bilancio.

In questo modo la Camera darà la prima dimostrazione tangibile che le simpatie qui espresse per la cooperazione stanno per avere una manifestazione pratica, e specialmente farà atto di giustizia sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« Per rendere più agevole alle Cooperative di produzione e lavoro ed ai loro Consorzi le une e gli altri legalmente costituiti, ed agli enti morali costituiti fra Cooperative, il credito occorrente per la esecuzione di lavori e forniture assunte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni ed altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare all'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, ente morale costituito con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 140, cambiali fino alla concorrenza di 100 milioni al saggio uguale alla ragione normale dello sconto, garantite con la cessione dei mandati delle pubbliche Amministrazioni appaltanti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

« Il detto risconto sarà ripartito fra i tre Istituti di emissione nella misura di 60 milioni per la Banca d'Italia, la quale è autorizzata per le operazioni a favore delle Cooperative e loro Consorzi dell'Italia set-